Le nuove procedure per la valutazione del rischio rumore previste dal D.Lgs. 81/08

Nell'articolo si analizzanno le nuove procedure di valutazione e controllo del rischio rumore previste dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all'art. 190, che prevede la possibilità di creare nuove banche dati rumore validate dalla Commissione consultiva permanente. Tali banche dati, di cui esiste già un primo esemplare prodotto dal CPT di Torino, potranno essere utilizzate anche ai fini delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende fino a 10 occupate previste dall'art. 29 del D.Lgs. 81/08

Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave e meglio conosciuto e studiato è l'ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l'insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell'efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo.

Da non trascurare anche altri possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

In Italia il rumore negli ambienti di lavoro è ancora un problema assai rilevante per gli effetti sulla salute: attualmente costituisce infatti la causa della terza tecnopatia più denunciata all'INAIL, con più di 6.000 casi denunciati nel 2010.

di Pietro Nataletti, Diego Annesi

Pietro Nataletti, I Ricercatore INAIL ex ISPESL, esperto di rumore e vibrazioni e membro UNI, AIDII, AIA, ANSAF;

Diego Annesi, contrattista ricercatore INAIL ex ISPESL, esperto di rumore e membro ANSAF.

Il rumore nel D.Lgs. 81/2008

Oltre alle norme generali del Titolo I, gli agenti fisici sono oggetto del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, articolato in sei capi specifici di cui il capo II "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro" tratta specificatamente il rumore, e costituisce l'attuazione della seconda direttiva europea 2003/10/CE sull'esposizione professionale al rumore. Tale direttiva, in ossequio a una politica di progressivo innalzamento degli standard di sicurezza e salute dei lavoratori dell'Unione, prevedeva una serie di importanti novità che mettono ancor più in evidenza la necessità di sviluppare una politica di prevenzione tecnica per la gestione del rischio rumore. In più, il legislatore italiano ha introdotto ulteriori elementi nel recepimento, di cui uno è oggetto del presente articolo, consistente nella **possibilità di effettuare la valutazione preventiva del rumore nei cantieri temporanei e mobili e, più in generale, in tutti i comparti lavorativi**.

Il capo II si articola in 12 articoli:

articolo 187 - *Campo di applicazione*
articolo 188 - *Definizioni*
articolo 189 - *Valori limite di esposizione e valori di azione*
articolo 190 - *Valutazione del rischio*
articolo 191 - *Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile*
articolo 192 - *Misure di prevenzione e protezione*
articolo 193 - *Uso dei dispositivi di protezione individuali*
articolo 194 - *Misure per la limitazione dell'esposizione*
articolo 195 - *Informazione e formazione dei lavoratori*
articolo 196 - *Sorveglianza sanitaria*
articolo 197 - *Deroghe*
articolo 198 - *Linee guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.*

Nella Tabella 1 riassuntiva sono riportati i principali obblighi previsti dal Capo II del D.Lgs. 81/2008.

Tabella 1. Principali obblighi del D.Lgs. 81/2008 in merito alla protezione dei lavoratori dal rumore.

D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII – Capo II)	
Obblighi	**Livelli di rischio**
Valutazione del rischio e la sua riduzione al minimo	Sempre
Misurazione del rumore, fornitura di DPI uditivi, informazione e formazione, controllo sanitario a richiesta	> Valori inferiori di azione 80 dB(A) e/o 135 $dB(C)_{picco}$
Obbligo all'uso dei DPI uditivi, programma di riduzione del rumore, segnalazione, delimitazione e limitazione d'accesso dei luoghi di lavoro, controllo sanitario	> Valori superiori di azione 85 dB(A) e/o 137 $dB(C)_{picco}$
Obbligo di misure immediate	> Valori limite di esposizione 87 dB(A) e/o 140 $dB(C)_{picco}$

La valutazione del rischio rumore

Analizziamo nel dettaglio l'art. 190, composto da sei commi. Il comma 1 stabilisce che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi generale di cui all'articolo 181, valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

"*a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;*

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione".

Gli altri commi proseguono così:

Comma 2 "*Se, a seguito della valutazione di cui al Comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione".*

Comma 3 *"I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore".*

Comma 4 *"Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica".*

Comma 5 *"La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2*".

Comma 5-bis "*L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento".*

Da quest'ultimo comma 5-bis, inserito dal D.Lgs. 106/2009 correttivo del D.Lgs. 81/2008, emergono due importanti novità per la valutazione del rischio, rispetto alla legislazione precedente il Testo Unico. La prima novità consiste nella possibilità di effettuare la valutazione preventiva del rumore in tutti i comparti lavorativi e non più solo nei cantieri edili temporanei e mobili, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 494/96, ora abrogato. La seconda novità consiste nel fatto che questa valutazione preventiva è consentita *ora solo per i livelli di emissione di attrezzature, macchine e impianti e non più per* i livelli di esposizione dei lavoratori, come previsto dal richiamato articolo 16 del D.Lgs. 494/96. La formulazione ora adottata dal capo II, e in particolare dall'art. 190, chiarisce in modo inequivocabile che la valutazione del rischio per tutte le aziende e in particolare quelle che operano nei cantieri si effettua sulla base dei propri livelli di rumore e dei propri tempi di esposizione. L'uso dei dati acquisiti da studi validati dalla Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008 viene invece riservata a quelle fasi di pianificazione della sicurezza acustica (es.: l'elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento) nelle quali, mancando il cantiere, le macchine ed i lavoratori, occorre basarsi su valutazioni previsionali.

Nell'ambito dei cantieri il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP), all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), potrà così prendere in considerazione il problema relativo all'esposizione al rumore in relazione:

- alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro …) per eliminare o minimizzare le interferenze;
- alla presenza nella vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario …) per eliminare o minimizzare le interferenze.

Le nuove banche dati che potranno nascere sulla spinta dell'art. 190 comma 5bis troveranno applicazione anche in caso di valutazione dei rischi di nuovi insediamenti produttivi (NIP)..

Si consideri inoltre il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) previsto all'art. 26 del Titolo I. Il datore di lavoro committente, nel redigere tale documento di valutazione, dovrà tener conto dei rischi per i lavoratori relativamente all'esposizione a rumore e dovrà individuare le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze (coordinamento delle diverse attività, limitazione della durata delle esposizioni, impiego DPI, ecc…). Ciò potrà essere sviluppato ad esempio indicando i luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a rumori che superano i livelli di inferiori di azione e precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario, di limitazione della durata delle esposizioni …).

La nuova banca dati rumore del CPT di Torino

Il Comitato Paritetico Territoriale per l'edilizia di Torino ha recentemente pubblicato sul suo sito web www.cpt.to.it la nuova banca dati rumore, approvata dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008 ai sensi dell'art. 190, comma 5-bis, a seguito di un'istruttoria tecnica del Comitato permanente N. 9 "Agenti Chimici, Fisici e Biologici". Questa banca dati, presentata ufficialmente in occasione del Salone RESTRUCTURA 2011, che si è svolto a Torino il 25 novembre 2011, ha sostituito la precedente banca dati rumore del CPT di Torino che è stata ritirata.

Essa è articolata su schede tecniche, in formato pdf scaricabili dietro accreditamento presso il sito web, contenenti dati dei livelli di potenza sonora ponderati A, L_{AW}, di una serie di macchine e utensili utilizzati nei cantieri temporanei e mobili. È infatti la potenza sonora il parametro che descrive l'emissione sonora di una sorgente nello spazio e che permette, tramite l'utilizzo di codici di calcolo oggi molto diffusi e di facile utilizzo da parte dei tecnici consulenti in acustica, il calcolo previsionale dei livelli sonori presenti in un dato ambiente di lavoro di cui si conoscono le caratteristiche geometriche e acustiche (fono-assorbimento e fono-isolamento delle pareti, dei soffitti e delle partizioni).

La banca dati contiene inoltre dati dei livelli sonori equivalenti ponderati A, L_{Aeq}, di macchine e utensili utilizzati nei cantieri temporanei e mobili (anche se non di tutte), che a certe condizioni (vedi più avanti) possono essere utilizzati per la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori.

Conclusioni

Per un giudizio complessivo sul nuovo Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito con alcune modifiche significative il precedente Titolo V-bis del D.Lgs. 626/94, bisognerà attendere un sufficiente tempo di applicazione sul territorio e il contemporaneo dibattito di merito (tecnico, scientifico, giuridico,…) che si svolgerà su questo testo. E questo probabilmente non solo per le novità del Titolo VIII, quanto per le interazioni che deriveranno a questo testo dal mutato quadro legislativo generale, con particolare riferimento al Titolo I (Principi comuni) del D.Lgs. 81/2008. Ci si riferisce, ad esempio, alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio previste dall'art. 29, commi 5 e 6, che dovranno essere emanate dalla Commissione consultiva permanente e adottate da tutte le aziende che occupano fino a dieci addetti (e a certe condizioni anche da quelle fino a 50 addetti) a partire dal 30 giugno 2012.

Il Comitato 2 della Commissione consultiva permanente sta appunto lavorando all'elaborazione di queste procedure standardizzate che dovranno, a loro volta, essere supportate da specifiche procedure standardizzate per i singoli rischi per la salute e la sicurezza.

La Regione Toscana e l'INAIL, in collaborazione con la Az. USL di Modena, stanno lavorando a una proposta di procedura standardizzata per la valutazione del rischio rumore, che si può trovare all'interno del nuovo Portale Agenti Fisici in corso di sviluppo, disponibile su web all'indirizzo www.portaleagentifisici.it. Tale proposta di procedura standardizzata utilizza anche i dati dei livelli di pressione sonora riportati nella nuova

banca dati rumore del CPT di Torino per la valutazione del livello di esposizione a rumore dei lavoratori dei cantieri temporanei e mobili.

Qualora dovessero auspicabilmente essere realizzate e validate nuove banche dati rumore relative ad altri comparti lavorativi, la succitata procedura standardizzata potrà essere estesa ai lavoratori di tali comparti.

Nell'impostazione complessiva del nuovo Capo II si rilevano, a giudizio degli autori, dei passi in avanti in senso prevenzionistico rispetto alle criticità mostrate dal precedente testo di legge, con particolare riferimento alle semplificazioni apportate alla valutazione del rischio di attività fortemente variabili, alla definizione della soglia oltre la quale scattano le bonifiche ed alla migliore formulazione del testo riguardante i DPI uditivi. Inoltre, la recente pubblicazione delle nuove Norme UNI EN ISO 9612:2011, UNI 9432:2011 e UNI/TR 11347:2010, costituiscono un valido supporto tecnico e metodologico per quanto riguarda gli aspetti di determinazione dei livelli espositivi, valutazione e controllo del rischio rumore. ■

Bibliografia

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m.i. (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L)

K. Bosso "*Banca dati rumore (art. 190 comma 5-bis D.Lgs. 81/08)*", Atti del 28° Congresso nazionale AIDII, Ravenna 2011

O. Nicolini, P. Nataletti, I. Pinto, P. Rossi, "*Agenti fisici sul lavoro: lo sviluppo di banche dati per la valutazione del rischio*", Ambiente&Sicurezza N. 8 del 27 aprile 2010, Il Sole 24 Ore Milano

Norma UNI 9432:2011 "*Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro*", UNI Milano

Norma, UNI EN ISO 9612:2011 "*Acustica. Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro*" Metodo tecnico progettuale" UNI/TR 11347:2010, UNI Milano

ANSAF
associazione nazionale specialisti agenti fisici

In occasione del 150° anno di Unità d'Italia, in data 9 maggio 2011 a Roma si è costituita l'**Associazione Nazionale Specialisti Agenti Fisici** (in sigla A.N.S.A.F.), alla cui presidenza è stato eletto il dott. Franco Micozzi. La carica di Vice Presidente è stata assunta dal dott. Pietro Nataletti.

Al servizio "*intercategoriale*" L'A.N.S.A.F. si propone l'obiettivo di promuovere le conoscenze tecnico scientifiche delle materie ai fini formativi, di divulgazione e culturali in relazione alla indebita esposizione agli Agenti Fisici dei lavoratori, della popolazione, nonché dell'ambiente esterno.

L'A.N.S.A.F. è una libera Associazione di fatto, apartitica, scientifica ha carattere professionale e senza scopo di lucro. Per il raggiungimento della sua mission, promuove varie attività ed in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- attività di formazione e aggiornamento teorico/pratico per professionisti e/o tecnici in generale, nonché corsi di perfezionamento;
- istituzione di gruppi di studio e di ricerca nel campo degli agenti fisici;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino ed atti di convegni e seminari;
- finanziare e commissionare ricerche o sperimentazioni nei settori di interesse dell'associazione;
- collaborare con strutture e centri di ricerca sia pubblici che privati.